

sentenza del Tribunale di Rimini n. 817/16 del 14.06.16 prodotta a corredo della memoria di costituzione e risposta. Infatti, ad avviso di parte resistente, la tempestività della notifica a soggetto residente all'estero per il Comune notificante si avrebbe con il compimento delle attività che sono nella disponibilità di esso Comune se effettuate tutte all'interno del termine di 360 giorni indicato talché il processo volto alla notificazione dell'atto risulterebbe compiuto integralmente entro detto termine con la consegna dell'atto al Tribunale Commissariale di San Marino per la materiale notifica al soggetto proprietario del mezzo con cui l'illecito è stato posto in essere (come sarebbe stato fatto nei casi in questione). Andrebbero, dunque, ad avviso del Comune scorporati dal computo del termine indicato di 360 giorni tutti gli spazi temporali in cui esso Comune si è dovuto rivolgere ad altro organo decentrato (Ambasciata Italiana e P.A. sammarinese in genere) per ottenere il nominativo del proprietario del mezzo con cui l'illecito è stato posto in essere e tutto il tempo intercorso successivamente tra il deposito dell'atto da notificare alla Cancelleria del Tribunale di San Marino (*rectius* tra la ricezione da parte di tale Cancelleria dell'atto in questione spedito a mezzo posta) e la notifica perfezionata alla ricorrente. In sintesi, per trasferire tali assunti di parte resistente in giorni, andrebbero scorporato il periodo di tempo che va dalla data di commissione dell'illecito (31.01.2009) alla data in cui il Comune di Rimini riceve dall'Ambasciata italiana a San Marino la risposta indicante il nominativo del proprietario del mezzo – la ricorrente - (07.05.2010) ed il periodo di tempo intercorrente tra la data di ricezione dell'atto da notificare da parte della Cancelleria del Tribunale di San Marino e la sua notifica effettiva (dal 10.03.2011 al 10.06.2013); quindi in sintesi il termine di 360 giorni dall'accertamento per la notifica del verbale presupposto, secondo la tesi di parte resistente, avrebbe cominciato a decorrere il 07.05.2011 senza che sia mai trascorso e quindi spirato il termine di 360 giorni previsto dalla norma citata atteso che la ricezione della Cancelleria del Tribunale di San Marino è del 10.03.2011 e non vi sono ulteriori termini trascorsi successivamente a tale data.

Tale orientamento non può essere condiviso per svariati motivi.

In primo luogo in quanto contrasta con il, laconico ma chiarissimo, tenore letterale dell'art. 201 n. 1 C.d.S.: "360 giorni dall'accertamento". Dunque la notificazione dell'atto opposto (intendendosi con ciò la consegna degli atti completi al Tribunale sammarinese) doveva perfezionarsi in 360 giorni dal 31.01.2009 mentre tale consegna, nella fattispecie, è stata effettuata solo il 10.03.2011 quando il termine era da tempo spirato - (a tale proposito sul tema della tempestività o meno della notifica e del rispetto del termine di 360 giorni dall'accertamento si deve richiamare la posizione della Corte Costituzionale